


AGENZIA delle ENTRATE

ATTI DI ACCERTAMENTO E SANZIONI
COSA CAMBIA PER I CONTRIBUENTI

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO TORCELLO
fa parte del Network



WIN&CONSULTING
network - european business & wine solutions

GLI ARTICOLI
DELLO STUDIO PER
“IL CENTRO”



» Sospensione più lunga per gli obblighi delle imprese di accantonamento delle somme dovute a titolo di stipendio e di altre indennità relative al rapporto di impiego



Contribuenti in attesa di versare le imposte
A destra: un ufficio dell'Agenzia delle Entrate

effetti) instaurati sulla base dei medesimi atti o adempimenti; oltre che i versamenti corrisposti nel medesimo periodo, le somme pagate a titolo di interessi di mora relativi, di sanzioni nonché le somme aggiuntive.

Si assiste, dunque, all'ennesimo arresto (nello specifico, il quinto) dell'"ingranaggio della riscossione" in favore dei contribuenti; i quali potranno beneficiare dell'ulteriore differimento dei termini di sospensione previsti l'adempimento delle obbligazioni tributarie incombenti su di essi, oltre che del nuovo congelamento delle procedure cautelari ed esecutive a loro carico.

*Studio legale tributario Torcello

CRIPRODUZIONE RISERVATA

AGENZIA DELLE ENTRATE

Atti di accertamento e sanzioni Cosa cambia per i contribuenti



» Le notifiche differite al periodo fra il 1 febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (e non più fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021)

» Gli slittamenti riguardano anche il recupero dei crediti, le liquidazioni nonché gli atti di rettifica e liquidazione

ma la validità degli atti e dei provvedimenti emessi e gli adempimenti effettuati dall'Agenzia della riscossione nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio ed il 15 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto medesimo).

Vengono, pertanto, fatti salvi i rapporti giuridici (ed i loro

Prima di tutto v^oi Assistenza sicura e fedele

730 - Modello Redditi
ISEE - Certificazione Red
IMU - Icric - Iclav
SUCCESSIONI - Colf e Badanti
REDDITO DI CITTADINANZA
Partite Iva

CGIL

CAAF

ABRUZZO
MOLISE

+ DI 50 SEDI SUL TERRITORIO

VICINI
E COMPETENTI

Scarica l'App CGILONLINE
per avere in un unico portale
tutte le tue pratiche fiscali



**SEDI
PROVINCIALI**

■ CHIETI	0871.33901	■ TERAMO	0861.4112254
■ L'AQUILA	0862.66001	■ CAMPOBASSO	0874.822394
■ PESCARA	085.66039	■ ISERNIA	0865.50156

www.caafcgilabruzzo.com

► PESCARA

Negli scorsi giorni è stato varato il decreto legge n. 3 del 2021; il quale ha predisposto ulteriori misure in tema di accertamento, di riscossione, di adempimenti e di versamenti di carattere tributario.

In estrema sintesi, tale decreto legge ha integrato (e, talvolta, prorogato) gli interventi già compiuti tramite la cosiddetta "decretazione d'urgenza"; ciò al fine di potenziare le previsioni agevolative disposte in favore dei contribuenti e delle imprese (che, come noto, si trovano a dover fronteggiare l'attuale crisi economica, legata a filo doppio al diffondersi ed al permanere della lunga e non ancora risolta pandemia da Covid-19).

Con riferimento allo "scollamento" tra il termine di decadenza relativo all'emissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei propri atti impositivi; e il differente termine di decadenza per la notifica dei medesimi, si evidenzia quanto segue.

PROROGA DEI TERMINI. L'articolo 1 del dl n. 3/2021 ha operato una parziale proroga dei termini già previsti dall'art. 157 del precedente dl n. 34 del 2020.

In tal senso, pur rimanendo ferma la data ultima prevista per l'emissione (cioè: il 31 dicembre 2020), è stata differita al periodo intercorrente fra il 1 febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022 (e non più fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2021) la notifica: degli atti di accertamento; di contestazione; di irrogazione delle sanzioni; di recupero dei crediti; di liquidazione; nonché di rettifica e liquidazione.

Il tutto senza tener conto del "primo" periodo di sospensione previsto dal decreto legge n. 18 del 2020 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020); facendo inoltre salve le ipotesi di indifferibilità ed urgenza o quelle nelle quali si richiede il contestuale versamento dei tributi ai fini dell'espletamento degli adempimenti fiscali.

Il medesimo differimento è stato previsto pure per la notifica; l'invio o la messa a disposizione degli atti di comunicazione e degli inviti di cui al c. 2 del predetto art. 157 (comunicazioni di irregolarità in seguito a controlli automatici in tema di im-

ste sui redditi e/o di IVA; comunicazioni di irregolarità in seguito a controlli formali in materia di imposte sui redditi; invito all'adempimento in caso di irregolarità nelle liquidazioni periodiche IVA; atti di accertamento della tassa automobilistica e/o della relativa addizionale erariale; atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa su concessioni governative per utilizzo dei cellulari).

Ciò senza la modifica del termine previsto per l'emissione dei medesimi atti (31 dicembre 2020); e stante la vigenza delle eccezioni già delineate, nelle righe che precedono, in riferimento agli atti impositivi (casi di indifferibilità ed urgenza; fattispecie di perfezionamento degli adempimenti fiscali richiedenti il contestuale versamento dei tributi).

Il D.L. n. 3/2021 ha inoltre previsto che, laddove gli atti di cui si è appena scritto siano notificati entro il nuovo termine del 31 gennaio 2022, a determinate condizioni non sono dovuti gli interessi (ove previsti) per il ritardato pagamento o per la ritardata iscrizione a ruolo; con riguardo al periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 ed il momento della notifica (o della consegna della comunicazione).

Da ultimo, il D.L. n. 3/2021 ha modificato anche il c. 3 del summenzionato art. 157; disponendo un ulteriore differimento di 13 mesi (e non più di un anno) dei termini di decadenza per la notifica di cartelle di pagamento ex art. 25 c. 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 602/1973.

Ciò, in particolare, con riferimento alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 (somme dovute per la liquidazione ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972); alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017 (somme dovute per indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche), nonché alle dichiarazioni presentate nel biennio 2017-2018 (somme dovute in seguito ai controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

**Davide Torcello
Giovanna Bratti**
Studio legale
tributario Torcello

CRIPRODUZIONE RISERVATA